

FasiOpen

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei Delegati, o nelle ipotesi previste dal successivo art. 7, comma 7, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per la nomina dei nuovi Delegati, stabilisce la data di inizio e fine delle votazioni e costituisce la Commissione elettorale nel rispetto del successivo art. 3.
2. La Commissione elettorale, entro cinque giorni dalla predetta delibera consiliare, provvede a comunicare agli Associati ed agli Iscritti – tramite pubblicazione sul sito internet del Fondo, nonché per posta elettronica ove possibile – l'avvenuta indizione delle elezioni, il periodo del relativo svolgimento, le modalità di votazione, nonché ogni informazione utile ai fini della presentazione delle liste dei candidati.

Art. 2

Diritto di voto

1. Hanno diritto di votare per l'elezione dei Delegati tutti gli Associati ordinari e gli Iscritti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino aderenti al FasiOpen da almeno tre mesi.

Art. 3

Commissione Elettorale

1. La Commissione è composta da quattro membri, di cui due designati dagli amministratori espressione di parte datoriale e due dagli amministratori di parte sindacale.
2. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.
3. La Commissione si riunisce con preavviso di almeno 48 ore per iniziativa di uno dei suoi componenti.
4. Le riunioni della Commissione sono validamente costituite con la presenti tutti i relativi componenti; per la validità delle relative decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La Commissione Elettorale può avvalersi della struttura amministrativa del Fondo per ogni necessità relativa allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 4

Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione:
 - provvede, tramite la struttura amministrativa del Fondo, alla comunicazione di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento;
 - riceve le liste dei candidati ed accerta l'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art.6;
 - pubblica, nell'apposita sezione del sito internet del FasiOpen, le istruzioni per l'espressione del voto, nonché ogni altra informazione utile per gli iscritti;
 - predispone, anche con strumenti informatici, la piattaforma per la votazione e le istruzioni per esercitare correttamente il diritto di voto;
 - esercita tutti i poteri necessari per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;
 - procede allo scrutinio dei voti;

- comunica a tutti gli Associati ed Iscritti i risultati delle elezioni, mediante pubblicazione sul sito Internet del Fondo;
 - invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo.
2. La Commissione cessa con la proclamazione dei risultanti della votazione, come meglio specificato al successivo art. 7.

Art. 5

Presentazione delle liste elettorali

1. All'elezione dei Delegati concorrono:
- una lista presentata congiuntamente dagli Associati Fondatori rappresentativi dei datori di lavoro;
 - una lista presentata congiuntamente dagli Associati Fondatori rappresentativi dei lavoratori;
 - eventuali ulteriori liste, ciascuna presentata da:
 - tutti gli Associati Ordinari rappresentativi dei datori di lavoro, congiuntamente tra loro;
 - tutti gli Associati Ordinari rappresentativi dei lavoratori, congiuntamente tra loro;
 - almeno il 20% delle imprese iscritte, distribuite in almeno 10 regioni, purché in ciascuna di esse sia presente almeno l'1% delle imprese iscritte al Fondo;
 - almeno il 20% dei lavoratori distribuiti in non meno del 15% delle aziende iscritte presenti in almeno 10 regioni.
2. Le liste devono contenere un numero prefissato di 6 candidati, indicati in ordine progressivo. Le liste sono presentate alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, mediante consegna a mano presso la sede del Fondo, o PEC, o raccomandata A/R. Contestualmente al deposito, devono essere fornite le seguenti informazioni e documentazioni:
- le generalità complete di ciascun candidato;
 - la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato;
 - la dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità.

Art. 6

Cause di ineleggibilità e requisiti di onorabilità

1. I componenti la Commissione elettorale, i componenti degli organi dell'Associazione e coloro che prestano la loro attività presso il Fondo non possono essere candidati, né eletti quali Delegati.
2. I Delegati devono inoltre possedere, a pena di ineleggibilità, i seguenti requisiti di onorabilità:
- a. non devono trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b. non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene: reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; reclusione per un tempo

superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

- d. non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- e. non devono aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Art. 7

Modalità di votazione e individuazione degli eletti

1. Il Fondo garantisce a ciascun Associato ordinario ed a ciascun Iscritto, in tempo utile per l'inizio delle operazioni di voto, l'accesso alla piattaforma informatica per la partecipazione alle votazioni ed alle istruzioni di voto.
2. Il voto è espresso secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale e pubblicate sul sito internet del Fondo. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello indicato rende nullo il voto.
3. L'elezione dei Delegati avviene con le seguenti modalità:
 - i) ciascun Associato o Iscritto può votare una sola lista, scegliendola necessariamente tra quelle presentate da Associati o Iscritti della propria categoria (datori di lavoro o lavoratori);
 - ii) non è ammessa l'espressione della preferenza per il singolo candidato, ma solo per la lista;
 - iii) sono eletti candidati compresi nelle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui sono elencati nelle liste medesime;
 - iv) qualora sia presentata una sola lista, sono eletti i candidati in essa compresi secondo l'ordine progressivo;
 - v) qualora siano presentate più liste, sono eletti:
 - i primi tre candidati della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da associati/iscritti rappresentativi dei datori di lavoro;
 - i primi tre candidati della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da associati/iscritti rappresentativi dei lavoratori.
4. Entro 3 giorni dalla data di fine delle votazioni stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la Commissione elettorale procede al conteggio dei voti espressi, alla proclamazione dei risultati della votazione, redigendo il verbale di avvenuta elezione, con indicazione della/e lista/e presentate, dei voti che ciascuna di essa ha ottenuto e dei nominativi dei dieci Delegati eletti. Il verbale viene pubblicato sul sito internet del FasiOpen e comunicato ai Delegati eletti, nonché al Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. Effettuata la proclamazione di cui al punto precedente, la Commissione elettorale cessa dalle proprie funzioni.
6. Qualora un Delegato cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo dei non eletti della medesima lista di provenienza del Delegato cessato/decaduto.
7. In qualsiasi ipotesi in cui non sia possibile sostituire uno o più Delegati cessati a norma del comma precedente, o laddove – successivamente all'elezione dei Delegati in carica – abbiano aderito al Fondo nuovi Associati Fondatori, tutti i Delegati decadranno dal proprio incarico e

sarà necessario indire le elezioni per la nomina dei nuovi Delegati.

Art. 8

Conservazione della documentazione elettorale

1. La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per l'intera durata dell'incarico dei Delegati eletti.

Art. 9

Modifiche del regolamento elettorale

1. Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dall'Assemblea del Fondo in sede ordinaria.